

Ordinanza
per la protezione delle Bolle di Magadino
 (del 30 marzo 1979)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- il Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940, in particolare gli art. 1, 2, 7 e 8;
- il Regolamento di applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974, art. 2 lett. e);
- la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966, in particolare gli art. 1, 18 e 21;
- l'Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 27 dicembre 1966, art. 25;
- il Decreto federale del 17 marzo 1972 su alcuni provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio, art. 12 cpv. 2;

decreta:

Definizione

Art. 1 ¹Il comprensorio delle Bolle di Magadino in territorio di Gordola, Locarno, Magadino e Tenero soggiace alle norme di polizia della presente ordinanza, a salvaguardia dei suoi valori ambientali, naturalistici e scientifici.

²I confini del comprensorio delle Bolle di Magadino sono indicati nel piano che è parte integrante della presente ordinanza.

³Il comprensorio è suddiviso in tre zone distinte, contrassegnate con le lettere A, B e C ed è inoltre segnalato nel terreno mediante affissi.

⁴La seguente ordinanza e il relativo piano possono essere consultati presso le cancellerie dei Comuni interessati e il Dipartimento del territorio.¹

Divieti

Art. 2 Nella zona protetta sono vietati gli interventi e le attività che potrebbero compromettere l'integrità della flora, della fauna e dei biotopi o alterare il paesaggio. Sono in particolare vietati:

- a) le costruzioni, le ricostruzioni e gli impianti di ogni genere del genio civile e stradale;
- b) la posa di recinzioni (ad eccezione di quelle per la custodia del bestiame al pascolo e di quelle per la protezione delle colture intensive nelle zone B e C), di cartelli e di insegne che non siano imposti dalle vigenti leggi;
- c) le escavazioni, i riporti e i depositi di qualsiasi genere di materiale, come pure i lavori di drenaggio e di bonifica dei terreni idrofittici (lischedi, giunchetti, canneti, ecc.) e l'escavazione di materiale dai corsi d'acqua e dalla corona protetta del lago;
- d) il traffico motorizzato nella zona A, riservati i bisogni della coltivazione agricola e forestale, della manutenzione e della gestione degli impianti militari esistenti e del territorio protetto in genere;
- e) la circolazione pedonale nella zona A, all'infuori dei percorsi marcati sul terreno e di quelli inerenti all'esercizio agricolo e forestale;
- f) nelle zone A e B, il bagno, la navigazione con natanti a motore di ogni genere fino ad una distanza di 150 m dalla riva, come pure la navigazione con barche a remi fino alla distanza di 50 m dalle sponde; è in ogni caso vietato l'approdo. La navigazione lungo il litorale di Magadino e della Verzasca (zona C) è regolata da disposizioni emanate dal Dipartimento del territorio;²
- g) il campeggio, il parcheggio di roulettes e simili, ad eccezione dei settori della zona C per i quali esiste un'autorizzazione cantonale;
- h) nelle zone A e B, il cogliere, lo sradicare e il danneggiare piante di ogni genere all'infuori dell'utilizzazione dei prati falciati e pascolati e del taglio annuo dei lischedi;
- i) l'uccisione e la cattura di ogni genere di animali; ad eccezione della pesca con la lenza dalla riva di Magadino e dalla Traversa della Peppa fino al punto 194.8 della carta nazionale 1:25

¹ Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

² Lett. modificata dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

000 e lungo il Ticino e la Verzasca nelle zone B e C e lungo i canali delle zone B e C fuori dai canneti;

- l) il cavalcare nella zona A e, entro i canneti delle zone B e C;
- m) il lasciare i cani in libertà;
- n) l'introduzione di nuove specie di vegetali e animali estranee al comprensorio, riservate le necessità agricole;
- o) l'accensione di fuochi all'aperto;
- p) le immissioni e gli intorbimenti di ogni genere, anche delle acque affluenti da fuori zona.

Pesca con reti da posta e tramagli

Art. 3 ¹La pesca con barche a remi e a 20 metri dai canneti è ammessa per i pescatori in possesso di patente delle categorie 1 e 2 per reti da posta e tramagli.

²Per quanto concerne gli orari fanno stato le disposizioni che regolano la pesca nelle acque italo-svizzere.

³È vietato l'uso di attrezzi ausiliari come il follone e il sasso con la fune.

Agricoltura

Art. 4 ¹Le zone agricole sono definite dalla carta dei terreni agricoli e idrofitici.

²La coltivazione agricola è regolata dalle disposizioni emanate dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione agricoltura, d'intesa con il Dipartimento del territorio e tenuto conto delle finalità protettive della presente ordinanza.³

³In particolare l'impiego di erbicidi, pesticidi e fertilizzanti è concordato annualmente dagli agricoltori con l'Ufficio di consulenza agricola.

Manutenzione dei terreni e dei canali

Art. 5⁴ ¹Nei limiti della presente ordinanza la buona manutenzione dei terreni e dei canali spetta ai proprietari o agli affittuari.

²I lischedi devono essere tagliati una volta all'anno, previa informazione del Dipartimento del territorio, nel periodo dal 15 settembre al 1° dicembre e la lettiera deve essere raccolta e asportata.

³I proprietari o gli affittuari che non potessero provvedere direttamente al taglio dei lischedi sono tenuti a darne comunicazione entro il 1° settembre al Dipartimento del territorio.

⁴Il Dipartimento del territorio si riserva ogni altro intervento necessario per la conservazione di particolari biotopi. I proprietari o gli affittuari verranno preventivamente informati.

Deroghe

a) del Dipartimento

Art. 6 Tenuto conto delle finalità protettive della presente ordinanza, il Dipartimento del territorio può rilasciare permessi speciali per le attività seguenti:⁵

- a) costruzioni e ricostruzioni ritenute che sia dimostrato un bisogno oggettivamente fondato preminente sull'interesse della protezione;
- b) taglio di alberi ed arbusti, compresi i boschi di golena;
- c) livellamento di terreni agricoli;
- d) uso del fuoco a scopo di manutenzione dei terreni;
- e) modifica dei comprensori soggetti a utilizzazione agricola o forestale;
- f) circolazione pedonale in zona A, a scopo scientifico e didattico, all'infuori dei percorsi segnalati;
- g) navigazione nei canali con barche a remi;
- h) caccia selettiva e cattura di animali dannosi all'agricoltura.

b) del Consiglio di Stato

Art. 7 ¹Il Consiglio di Stato può permettere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza, quando interessi pubblici, manifestamente prevalenti, lo esigono.

²Le richieste vanno inoltrate tramite il Dipartimento del territorio.⁶

Commissione consultiva

Art. 8⁷ ¹Il Consiglio di Stato nomina una commissione consultiva nella quale sono anche rappresentate le associazioni interessate.

³ Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

⁴ Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

⁵ Frase modificata dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

⁶ Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

⁷ Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

²Essa ha segnatamente il compito di preavvisare le deroghe di cui all'art. 7 della presente ordinanza, di collaborare con il Dipartimento del territorio e di proporre misure adeguate al conseguimento delle finalità dell'ordinanza.

³La vigilanza compete al Dipartimento del territorio che può avvalersi della collaborazione dei servizi cantonali interessati.

Ricorsi

Art. 9⁸ Contro le decisioni del Dipartimento emanate in virtù della presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Infrazioni e provvedimenti coattivi

Art. 10⁹ ¹In caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza il Dipartimento del territorio può chiedere il ripristino dello stato anteriore e il risarcimento del danno cagionato.

²In caso di inadempienza entro il termine prescritto il Dipartimento del territorio, previa diffida, è autorizzato a far eseguire i provvedimenti necessari a spese del responsabile.

Penalità

Art. 11 ¹Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alle decisioni emanate in virtù della medesima sono punite conformemente all'art. 9 del decreto legislativo del 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e al relativo regolamento di applicazione, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni.¹⁰

²Sono riservate le sanzioni previste da leggi speciali.


Provvedimenti transitori

Art. 12¹¹ Il Dipartimento del territorio può ordinare la cessazione della manomissione in corso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza e chiedere inoltre il ripristino della situazione anteriore.

Entrata in vigore

Art. 13 La presente ordinanza abroga l'ordinanza 28 maggio 1974 ed entra in vigore¹² con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Publicato nel BU 1979, 125.



⁸ Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 121.

⁹ Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

¹⁰ Cpv. modificato dall'O 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 354.

¹¹ Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

¹² Entrata in vigore: 12 giugno 1979 - BU 1979, 125.